

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **222/1974** (ECLI:IT:COST:1974:222)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Udienza Pubblica del **12/06/1974**; Decisione del **27/06/1974**

Deposito del **09/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7405**

Atti decisi:

N. 222

SENTENZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 9 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 giugno 1973, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 8

febbraio 1973, recante autorizzazione alla società cooperativa a r.l. Banca Popolare S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante lo sportello in detto comune.

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 Il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

A seguito del decreto emesso l'8 febbraio 1973 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 13 giugno 1973, conflitto di attribuzione.

Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 7 giugno 1973, onde il Presidente del Consiglio, con atto depositato l'8 giugno 1974, rinunciava al ricorso.

Considerato in diritto:

Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del 14 aprile 1973, n. 18, avente ad oggetto l'autorizzazione alla Banca Popolare S. Isidoro, società cooperativa a r.l. con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante il proprio sportello bancario nel detto Comune. Nel ricorso era denunciata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio).

Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 27 giugno 1973, ha revocato il precedente decreto 8 febbraio 1973, oggetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria l'8 giugno 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.